



COMUNE DI GENOVA

## Direzione Regolazione

### ORDINANZA

ATTO N. ORM 1247 DEL 20/09/2024

**OGGETTO: VIA SAN GIOVANNI D'ACRI  
TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  
MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL TRANSITO  
PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE - POSA CONDOTTE  
FOGNARIE**

### IL DIRIGENTE

**Premesso** che IREN ACQUA SPA , Loro Rif: UPL\_3041,, ha presentato istanza PG/2024/448867 in data 05/09/2024, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di modifica della viabilità in via San Giovanni d'Acri, nel territorio del Municipio VI – Medio Ponente, nell'ambito delle lavorazioni volte alla posa di condotte fognarie;

**Preso atto** che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà, in considerazione dell'occupazione suolo mediante installazione di area di cantiere, in più fasi d'intervento, la modifica della regolamentazione della circolazione stradale nei tratti interessati;

**Considerato** che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;

**Valutato** che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica;

#### **Ritenuto opportuno**

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento

temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

**Visto** il piano di segnalamento temporaneo presentato dall'Impresa esecutrice (FASE 1) e l'autorizzazione alla rottura suolo pubblico OGU-240815-1355-24, entrambe i documenti in allegato quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre:

- le valutazioni di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modificazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021, art. 51 comma 10;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

## **ORDINA**

per le motivazioni sopra esposte, **dal giorno 23/09/2024 fino al giorno 21/11/2024 con orario 00:00-24:00**, nei sottoelencati segmenti stradali, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

**Via San Giovanni d'Acri nel tratto compreso tra le vie Giovanni Nicotera e Capodistria**

- divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti
- limite massimo di velocità di 30 km/h

Dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi con particolare riguardo agli accessi degli aventi diritto agli stacchi laterali carrabili autorizzati. La movimentazione dei veicoli di cantiere dovrà essere regolamentata da movieri.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I

del D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

#### **MANDA**

- All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.
- Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Varno Maccari

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*



COMUNE DI GENOVA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Intendenza di Finanza Prot. 18166/1974 del 03/04/1974

**COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE AREA INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE - STRADE  
UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO  
VIA DI FRANCIA 1 - 16149**

**AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO**

**Oggetto:** Rottura suolo pubblico in VIA SAN GIOVANNI D'ACRI: dal numero 1r al numero 65r; VIA SAN GIOVANNI D'ACRI: dal numero 1r al numero 65r; n° pratica OGU-240815-1355-24

L'area di deposito è invece posizionata sulla/e seguente/i strada/e VIA SAN GIOVANNI D'ACRI: Al numero 65r;

**IL DIRIGENTE**

Vista l'istanza di permesso rottura suolo prot.n. 433957/2024 presentata in data 28/08/2024, dalla Società con sede legale in Via Piacenza 54, Genova, CAP, C.F. / P.I., tel. 3346838981

Ditta esecutrice dei lavori: Sirce Spa - tel. 0105768111

Viste le prescrizioni positive di A.S.Ter e Polizia Municipale;

Visti il Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali ed il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.39 del 29/04/2021 e ss.mm.ii.;

Visto il versamento di complessivi 4.217,52 salvo liquidazione finale, attestato dal sistema PagoPa, di cui

€ 16,00 Imposta di bollo assolta in modo virtuale;

€ 0,52 Diritti di segreteria;

€ 4201 Cosap;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla rottura del suolo pubblico, nel rispetto delle norme, prescrizioni e modalità previste dalle disposizioni di legge e di regolamento;

Visto l'art. 107, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e gli artt. 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova

**AUTORIZZA**

A decorrere dal 23/09/2024 al 21/11/2024 per complessivi giorni 60 (consecutivi) la Società Sirce Spa a rompere il suolo pubblico nelle seguenti vie:

**VIA SAN GIOVANNI D'ACRI: dal numero 1r al numero65r; VIA SAN GIOVANNI D'ACRI: dal numero 1r al numero65r;**

Autorizza inoltre l'occupazione suolo per aree di cantiere nelle seguenti vie: VIA SAN GIOVANNI D'ACRI: Al numero 65r;

per i tratti e con le modalità indicate negli elaborati grafici, nella relazione tecnica secondo le prescrizioni impartite nei documenti allegati all'autorizzazione e nelle eventuali prescrizioni specifiche relative al permesso in oggetto;

Al fine di eseguire detti lavori si autorizza l'occupazione suolo pubblico per le misure riportate nella Tabella riepilogativa Canone;

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza del vigente Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali e del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.39 del 29/04/2021 e ss.mm.ii. nonché di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia edilizia, igienica, inquinamento acustico, tutela della sicurezza e della circolazione stradale e del verde pubblico del Comune di Genova. E' rilasciata fatte salve eventuali autorizzazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici e per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria.

Con la presente, il Grande Utente prende ufficialmente in carico il tratto stradale interessato a partire dal giorno della decorrenza.

L'autorizzazione deve essere esibita sul luogo di lavoro su eventuale richiesta da parte del personale autorizzato e non sostituisce in



modo alcuno autorizzazioni, concessioni o licenze eventualmente occorrenti ai sensi di legge.

Il Provvedimento autorizza esclusivamente la manomissione del suolo pubblico.

Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.

**PRECISA CHE:**

L'esecuzione dei lavori sarà subordinata all'ottenimento dell'ordinanza di disciplina della circolazione stradale rilasciata dal Settore Regolazione della Direzione Mobilità del Comune di Genova.

Come da accordi tra la PL ed il referente tecnico Sig. Malaspina, lo scavo dovrà essere posto in opera nel tratto compreso tra il civ. 6n ed il civ. 18r della Via S. Giovanni d'Acari, inoltre per snellire la fluidità del transito veicolare nell'orario compreso tra le ore 06.30 e le ore 20.00 dovranno essere utilizzati movieri, nell'arco temporale compreso tra le ore 20.00 e le ore 06.30 dovrà essere utilizzato un impianto semaforico da cantiere sincronizzato con l'impianto posto all'intersezione con la Via Cornigliano.

Nulla osta all'attivazione dell'O.S. 01/2024 per il divieto di sosta su ambo i lati della Via. S.Giovanni d'Acari.

Degli adempimenti relativi all'apposizione della segnaletica la comunicazione di avvenuta installazione nei termini, allegando eventuale documentazione fotografica dovrà essere inviata via email all'indirizzo "plunitaterritorialeponente@comune.genova.it"

Siano rispettate le prescrizioni generiche accettate dall'utente in fase di presentazione dell'istanza.

**PAGAMENTI RELATIVI ALLA PRATICA DI PERMESSO ROTTURA SUOLO NUMERO: OGU-240815-1355-24**

Tratta	GG	Strada	Dal	Al	Cat.	Cantiere	Deposito	Scavo	Mq.	Larg.	Lung.	Totale
TRATTA 1 VIA SAN GIOVANNI D'ACRI	45	VIA SAN GIOVANNI D'ACRI	1r	65r	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40	20	2	0,00
						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75	25	3	3.408,75
TRATTA 2 VIA SAN GIOVANNI D'ACRI	15	VIA SAN GIOVANNI D'ACRI	1r	65r	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8	8	1	0,00
						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	10	2	303,00
VIA SAN GIOVANNI D'ACRI (DEPOSITO MATERIALE)	60	VIA SAN GIOVANNI D'ACRI	65r	65r	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24	2	12	489,60
											Totale	4.201,00

Il Dirigente Direzione Strade  
Arch. Angela Imbesi

Per il Dirigente Arch. Vittoria Benvenuto

## ***PROTEZIONE CIVILE***

### ***PRESCRIZIONI SPECIFICHE SU POSSIBILI RISCHI INDOTTI DA EVENTI, METEOROLOGICO PER ATTIVITÀ DI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI ED ATTIVITÀ SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO.***

Fatto salvo quanto già prescritto dal decreto legislativo n° 81 del 2008 ed in particolare agli obblighi riferiti alla valutazione di tutti i rischi, alle situazioni di emergenza e nei casi di pericolo grave ed imminente, si impone a tutti i soggetti interessati alla gestione dei cantieri, occupazioni ed attività su suolo pubblico e privato nel territorio cittadino, nei casi di specifiche segnalazioni diramate dalla Protezione Civile di Regione Liguria, di attenersi anche alle seguenti prescrizioni, finalizzate alla sicurezza di persone e cose:

- Iscrizione al servizio GenovaAlert del Comune di Genova scaricando l'applicazione gratuita sulla piattaforma Telegram all'indirizzo: @GenovaAlert per la ricezione gratuita sul cellulare delle informazioni di allerta meteo;
- Messa in sicurezza delle aree di cantiere e delle relative recinzioni, con protezione dei materiali stoccati, fissaggio delle strutture ed attrezzature e quant'altro necessario al fine di evitare dispersioni o cadute di materiali durante gli eventi calamitosi (temporali, vento, mare);
- Adozione di tutte le misure ritenute opportune per la limitazione degli effetti determinati da eventi eccezionali, sia all'interno che all'esterno del cantiere;
- Costante controllo delle Allerte e degli Avvisi diffusi dalla Protezione Civile Regionale per le situazioni di rischio alluvione, neve, vento, mareggiata e disagio fisiologico per caldo e freddo, e verifica degli aggiornamenti (i comunicati sono diffusi sul sito web [allertaliguria.regione.liguria.it](http://allertaliguria.regione.liguria.it));
- Interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere, nel caso di allerta meteo idrogeologica ROSSA (allerta massima) diramato da Regione Liguria tramite gli usuali canali di comunicazione;
- Interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere nell'alveo di rivi e torrenti, anche nel caso di allerta meteo idrogeologica GIALLA E ARANCIONE, salvo diverse disposizioni contenute nei piani di sicurezza dei singoli cantieri.



COMUNE DI GENOVA

Corpo Polizia Locale  
Comando

**ALLEGATO PRESCRIZIONI GENERICHE – PER QUANTO DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE – AI FINI DELLA VIABILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE.**

- a. siano fatti salvi ed impregiudicabili i diritti di terzi; l'impresa/ditta/società esecutrice dei lavori sarà ritenuta responsabile per ogni eventuale danno causato ai sensi di quanto previsto dal vigente Codice civile e dalla normativa vigente; dovrà essere cura, oltre al rispetto delle prescrizioni, adottare ogni cautela utile per eventi non previsti al fine di prevenire ogni tipo di interferenza, danno o pregiudizio nei confronti di soggetti terzi;
- b. i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 21 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/4/92 n. 285) e ai corrispondenti articoli del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 395/92), nonché al D.M. del 10 luglio 2002 ed al D.Interm. del 22 gennaio 2019; nel preminente interesse pubblico, l'esecuzione di lavorazioni di ogni genere dovrà tenere conto della circolazione stradale, avendo cura di salvaguardare la fluidità della circolazione di tutti i veicoli, a motore e non, oltre al transito di persone. L'Amministrazione salvaguarda la circolazione delle persone con difficoltà motorie, le lavorazioni pertanto non dovranno comportare la creazione, seppur temporanea, di barriere architettoniche, garantendo quindi il passaggio dei diversamente abili con difficoltà di deambulazione che utilizzino sedie a rotelle; in caso di impossibilità, dovranno essere garantiti percorsi alternativi;
- c. i lavori, salvo diverse indicazioni, dovranno essere svolti in orario diurno e, dopo il termine giornaliero di lavoro lo scavo dovrà essere adeguatamente riempito o coperto in modo tale da consentire in sicurezza il transito veicolare e/o pedonale; in alternativa, qualora ciò non fosse possibile per esigenze tecniche e/o connesse al ciclo lavorativo, dovrà essere mantenuta adeguata recinzione rispettando quanto previsto dall'art. 21 C.d.S. e relativo regolamento di attuazione, garantendo in ogni caso il transito veicolare e pedonale in sicurezza. Nel caso di attraversamenti di carreggiata, i lavori dovranno essere effettuati in più tratte distinte, in modo da garantire sempre il transito veicolare.
- d. l'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato al Distretto di Polizia Locale competente per territorio;
- e. dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali D.C.C. n. 33/13/04/2021 in particolare quanto previsto dall'art. 6 (sicurezza e regolarità della circolazione stradale, tempo e modalità dell'esecuzione dei lavori) e dagli art. 1.2 (lunghezza massima delle tratte fissata a 60 metri) e 2 (riempimento degli scavi, ripristini provvisori, presa in consegna dei lavori dal Comune) del Disciplinary Tecnico per l'esecuzione delle rotture del suolo pubblico e dei relativi ripristini;
- f. qualora i lavori dovessero essere eseguiti in prossimità e/o corrispondenza delle fermate e dei capilinea degli autobus adibiti al trasporto pubblico urbano, ovvero delle corsie riservate al T.P.L., gli uffici tecnici competenti della C.A. e la società dei trasporti A.M.T. S.p.A. avranno cura di determinare le opportune soluzioni organizzative quali, ad es., l'eventuale spostamento di fermate e/o l'individuazione di percorsi alternativi del servizio pubblico di linea urbana e suburbana; dovrà osservarsi il disposto dell'Ordinanza del Sindaco n. 132 del 10/04/1997 per quanto attiene il rispetto delle distanze di sicurezza dalle linee filoviarie;
- g. in caso di lavori in prossimità di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, o simili, l'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana (AMIU) avrà cura di determinare gli interventi per l'eventuale spostamento dei detti contenitori, o l'individuazione delle opportune soluzioni organizzative;
- h. nel caso in cui debbano essere soppressi stalli di sosta, aree soggette a riserva, aree di sosta a pagamento etc. nel tratto interessato dai lavori, per eventuali passaggi pedonali provvisori (debitamente segnalati e protetti) o per deviazioni del normale transito veicolare, si potrà utilizzare l'ordinanza pro tempore vigente mediante nulla osta che verrà rilasciato dalla Polizia Locale. Verrà indicato il nulla osta all'attivazione e il numero dell'atto da indicarsi in sede di rilascio delle prescrizioni. Nel caso di lavorazioni che prevedano modifiche alla viabilità veicolare e/o pedonale, diverse dal solo divieto di sosta previsto dall'ordinanza di cui prima, sarà cura della competente Direzione Mobilità del Comune di Genova, predisporre idonea Ordinanza Temporanea.  
Resta fermo l'obbligo, già disciplinato dal Reg. di esecuzione del Codice della Strada, di apporre la segnaletica necessaria almeno quarantotto ore prima dell'inizio dei lavori, nel caso di divieti di sosta con rimozione forzata per gli inadempienti;  
Della pianificazione relativa all'apposizione di tale segnaletica deve essere data notizia al Comando di Polizia Locale territorialmente competente per le verifiche necessarie;
- i. le opere, i manufatti e la segnaletica stradale in genere potranno essere rimossi per l'esecuzione dei lavori. Sia per la rimozione che per il ripristino dovranno esprimersi preventivamente gli uffici competenti titolari dei diritti sugli stessi (a titolo esemplificativo Direzione Mobilità del Comune di Genova, A.M.I.U. S.p.A., As.Ter. S.p.A., Genova Parcheggi S.p.A. etc);
- j. in caso di lavorazioni che producano immissioni sonore, l'impresa esecutrice dovrà essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'attività rumorosa, ai sensi della normativa regionale e locale vigente, attenendosi a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento per la Tutela dell'inquinamento Acustico del Comune di Genova; le lavorazioni che producono rumore potranno, in via generale e salvo deroghe o limitazioni degli uffici competenti, essere effettuate nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 23.00 nei giorni feriali e tra le ore 09.00 e le ore 23.00 nei giorni festivi così come previsto dall'art. 31 del vigente Regolamento di Polizia Urbana; in virtù delle peculiarità dei territori, potranno essere espresse determinazioni ulteriori da parte degli uffici di Polizia Locale territorialmente competente per l'ulteriore riduzione di tale fascia oraria;
- k. ferma restando l'osservanza di quanto disposto dall'art. 40 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. e dal punto 3.1.6 del D.M. del 10 luglio 2002 negli orari notturni e in caso di scarsa visibilità, qualora le lavorazioni insistano sulla carreggiata o in qualunque luogo vi sia passaggio di veicoli o persone, non dovranno in alcun modo essere presenti insidie, in particolare, qualora l'illuminazione pubblica risultasse insufficiente, - l'illuminazione dell'area dovrà comunque essere garantita anche mediante il posizionamento supplementare di impianti mobili;  
Ulteriormente, a titolo esemplificativo, nel territorio del Centro Storico, nel caso in cui tipo di lavorazione riducesse l'illuminazione della



pubblica via, quest'ultima dovrà essere integrata mediante l'installazione di appositi dispositivi che dovranno rimanere in funzione ventiquattro ore su ventiquattro;

- l. in tutti i casi in cui, nelle strade a doppio senso di circolazione, le lavorazioni non rendessero possibile il mantenimento delle misure minime di carreggiata, dovrà essere adottata la disciplina del senso unico alternato secondo quanto previsto dall'art.42 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. In tal senso, andrà effettuata una valutazione circa l'eventuale necessità della disciplina del traffico mediante movieri, sia in orario diurno che notturno, in relazione alla densità di traffico dell'area. Qualora si tratti di strade in cui, per densità di traffico o particolarità costruttive, non potesse essere garantita la sicurezza e fluidità del transito veicolare e pedonale mediante l'impiego di movieri, sarà obbligo e cura dell'istante presentare anticipatamente una richiesta di servizio reso a terzi finalizzata all'impiego di personale di Polizia Locale per la disciplina della circolazione stradale, personale, quest'ultimo, competente ai sensi degli artt. 11 e 12 vigente C.d.S.;
- m. il materiale di risulta (qualora non riutilizzabile in luogo, secondo le vigenti disposizioni di legge) dovrà essere giornalmente asportato e destinato alla pubblica discarica.  
Eventuali depositi d'inerti (sabbia, pietrisco...) dovranno essere accuratamente delimitati e coperti affinché le acque meteoriche non ne provochino il dilavamento con il conseguente spargimento sulla via pubblica e nelle caditoie di raccolta delle acque piovane;
- n. fatte salve le prescrizioni relative alle emergenze di natura meteorologica, gli agenti e ufficiali di Polizia Locale, anche verbalmente, potranno ordinare al personale presente l'interruzione dei lavori, e/o di adottare ulteriori prescrizioni per motivi di pubblica sicurezza o per la salvaguardia di interessi pubblici;
- o. ogni fatto eccezionale che possa ridurre o incidere sulla sicurezza dovrà essere segnalato al Comando territorialmente competente di questa Polizia Locale, ovvero, in orario serale/notturno (19.30/07.00), alla Centrale Operativa raggiungibile al numero telefonico 010/5570 o tramite il Numero Unico Emergenze 112.

***Le presenti prescrizioni di natura generica, potranno essere integrate, mediante l'indicazione di ulteriori prescrizioni specifiche ovvero derogate dal Comando di Polizia Locale territorialmente competente.***

***Il presente allegato non riveste titolo autorizzatorio e l'istante avrà cura di attenersi alle disposizioni e prescrizioni, previste nell'autorizzazione adottata al termine dell'istruttoria, che potrebbero differire dalle presenti. L'inizio dei lavori comporta l'accettazione di quanto sopra.***

## ROTTURE SUOLO: PRESCRIZIONI ASTER

Prescrizioni tecniche, per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi, e nell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti.

1. Il richiedente deve operare secondo quanto stabilito dalle disposizioni tecniche di cui all'allegato n. 1 del Regolamento di rottura suolo, approvato con Deliberazione C.C. n. 33 del 13/04/2021 (All.1, Disciplinare tecnico per rotture suolo e ripristini);
2. Per le pavimentazioni in conglomerato bituminoso, lo scavo deve essere eseguito a contorni definiti e rettilinei utilizzando il disco taglia manto od attrezzatura similare. Il riempimento potrà essere eseguito con materiale proveniente dagli scavi, se idoneo (eccetto la parte di vecchio conglomerato bituminoso demolito, che andrà allontanata), oppure dovrà avvenire utilizzando misto granulometrico stabilizzato di cava o tout-venant, adeguatamente vibrato e compattato a strati;
3. I materiali da utilizzarsi per il riempimento degli scavi, da eseguirsi in adiacenza di manufatti a sostegno stradale, dovranno essere preventivamente concordati con il tecnico del Comune o di A.S.Ter. I materiali di risulta, dovranno essere giornalmente allontanati dalla sede stradale ed avviati ad una pubblica discarica;
4. Le caditoie stradali presenti nelle zone vicine agli scavi, e relativi ripristini, dovranno essere mantenute in perfetta efficienza, sgomberandole dagli eventuali detriti provenienti dagli scavi o riempimenti, o ripristini, curandone la pulizia, ed eventualmente il ripristino della funzionalità;
5. Deve essere eseguito il ripristino provvisorio della pavimentazione manomessa nei modi più idonei per la salvaguardia della pubblica incolumità. Ove si tratti di conglomerato bituminoso, deve essere garantito uno spessore minimo di cm. 20 cilindri di conglomerato bituminoso semiaperto tipo Binder, o se necessario, uno strato di misto cementato. In quest'ultimo caso occorre preventivamente coinvolgere il tecnico del Comune o di A.S.Ter.;
6. Eventuali modifiche della segnaletica orizzontale, necessarie per il cantiere, siano realizzate con elementi in laminato elastoplastico tipo rimovibile, o similare, che consenta una rapida ed integrale rimozione, al cessare delle cause che ne hanno determinato l'apposizione, evitando danneggiamenti per successivi interventi invasivi sulla pavimentazione stradale;
7. Deve essere immediatamente ritracciata, sia in fase di ripristino provvisorio, sia in fase di ripristino definitivo, la segnaletica stradale orizzontale, e la segnaletica verticale eventualmente danneggiata e/o manomessa, in conseguenza degli scavi e dei ripristini effettuati;
8. I ripristini, provvisori e definitivi, sono a carico del titolare del permesso di rottura suolo, e la nuova pavimentazione finita dovrà risultare complanare con la circostante pavimentazione esistente;
9. Dopo l'esecuzione del ripristino provvisorio, il titolare del permesso deve disporre, in caso di cedimenti o deformazioni, le ricariche necessarie per garantire la corretta complanarità della pavimentazione. Quanto sopra, per tutto il periodo che precede la definitiva sistemazione. Nel caso di scavi con ripristini provvisori insufficienti, ritenuti disagiati per il pubblico transito, potrà essere richiesto, prima del successivo ripristino definitivo, un ulteriore (secondo) ripristino provvisorio, dalle dimensioni limitate alle parti effettivamente irregolari. Nel caso di ripristino provvisorio fortemente lesionato (superficie spezzata in più punti), causa inadeguato spessore cilindrato del conglomerato bituminoso realizzato, dovrà essere eseguito un risanamento preventivo mediante scarificazione profonda (minimo cm. 20);
10. Prima di eseguire la definitiva sistemazione a regola d'arte del suolo interessato dalla rottura, dopo un periodo di assestamento del suolo manomesso, non inferiore a mesi quattro e secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di rottura suolo, l'utente dovrà prendere preventivi accordi con il Tecnico Responsabile di Zona di A.S.Ter., il quale indicherà, oltre ai tempi, le modalità e le dimensioni della superficie da ripristinare, nonché i materiali e gli impasti da impiegare, ed i relativi spessori. L'estensione in larghezza (intesa come dimensione ortogonale all'asse stradale) del ripristino definitivo sarà definita preliminarmente dai tecnici competenti, in funzione, sia della larghezza complessiva della carreggiata, sia dalla distanza dello scavo dal bordo della carreggiata, sia dalle condizioni della pavimentazione, sia dall'opportunità di procedere alla scarifica del manto preesistente, ecc. In ogni caso, la suddetta larghezza non potrà essere inferiore alla corsia stradale, e/o ad 1,50 ml. (solo nel caso d'interventi eseguiti con la tecnica della "minitrincea");
11. Nel caso di lavori su pavimentazioni lapidee, in piastrelle, *tipiche* in acciottolato o mattonato, in calcestruzzo architettonico, od altra tipologia particolare, dovrà essere eseguito adeguato rilievo fotografico dello stato dell'area, prima della manomissione;
12. Nel caso di pavimentazioni in lastricato, le lastre e/o masselli dovranno essere opportunamente numerati, prima di essere rimossi, in modo da rispettare la primitiva posizione di ogni elemento lapideo, al momento del ripristino. Per la salvaguardia dell'integrità dei singoli pezzi, è vietato lo smontaggio delle pietre mediante trazione con la benna dell'escavatore, od altro metodo che arrechi danno agli elementi lapidei. Gli elementi rotti od inutilizzabili, dovranno essere sostituiti con altri idonei d'uguale tipologia e qualità, previo accordo con il Tecnico di Zona di A.S.Ter. In ogni caso, il ripristino delle pavimentazioni lapidee, salvo casi particolari, dovrà essere eseguito subito in forma definitiva. A tale scopo il richiedente dovrà approvvigionarsi del materiale sufficiente ad eseguire il ripristino medesimo;
13. Nel caso di *tipica* pavimentazione in acciottolato ed in accollato di mattoni, il ripristino dovrà avvenire, comunque, per l'intera larghezza dell'acciottolato o dell'accollato, con il riutilizzo dei materiali recuperabili, e la sostituzione di quelli inutilizzabili, ivi compresi i bordini in pietra o cemento dell'eventuale gradonata. Gli elementi in sostituzione dovranno essere di eguale natura, fattura, dimensione e qualità, previo coinvolgimento del Tecnico di Zona di A.S.Ter.;
14. Le pavimentazioni lapidee, sulla parte superficiale, dovranno essere adeguatamente sigillate, onde evitare alle acque meteoriche superficiali di penetrare all'interno del corpo stradale. Gli spazi tra gli elementi (c.d. "fughe"), dovranno essere opportunamente saturati, con adeguati prodotti, previo coinvolgimento del tecnico di Zona A.S.Ter.;
15. L'estensione del ripristino definitivo di pavimentazioni lapidee, *tipiche* in acciottolato o mattonato, in piastrelle, in calcestruzzo architettonico, od altra tipologia particolare, sarà definito dal tecnico di Zona A.S.Ter., in funzione delle specifiche condizioni dell'area interessata dalla manomissione;
16. Sia i Grandi Utenti, sia i Piccoli Utenti, sono tenuti a far sì che le parti dei propri impianti affioranti sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso e che venga mantenuta complanare anche la pavimentazione stradale sul perimetro dell'opera affiorante, per una larghezza di cm. 50, lungo ogni lato, partendo dal bordo più esterno del manufatto (es. chiusini);
17. I Grandi Utenti devono garantire un proprio adeguato servizio di pronto intervento, che, nel caso di necessità, per la salvaguardia della pubblica sicurezza, possa intervenire ad eliminare (o quanto meno a segnalare) l'inconveniente manifestato. Tale servizio, in ogni modo, dovrà assicurare in maniera rapida, il ripristino delle condizioni di sicurezza dei chiusini di propria proprietà;
18. Per quanto non specificamente prescritto, si rimanda alle disposizioni tecniche di cui all'Allegato n.1 del Regolamento di rottura suolo (punto 1 delle presenti prescrizioni).

## VADEMECUM PRESCRIZIONI VERDE PUBBLICO

prima dell'inizio dei lavori sia data tempestiva comunicazione scritta alla Direzione FACILITY MANAGEMENT – SETTORE VERDE PUBBLICO (verdepubblico@comune.genova.it). In tale comunicazione dovranno, oltre alla data d'inizio dei lavori, essere indicati i nominativi e n° telefonici di: Responsabile dei lavori per conto del richiedente, dell'Impresa esecutrice e del Capo Cantiere;

per gli interventi di rottura suolo e / o scavi e nelle eventuali opere d'installazione e disinstallazione di aree di cantiere e / o di aree destinate al deposito di materiale e in tutto il periodo intercorrente tra le menzionate opere in prossimità di alberature e aree verdi, siano rispettate puntualmente e rigorosamente le prescrizioni e le norme presenti nel vigente Regolamento Comunale del Verde del Comune di Genova emanato con la D. C. C. n°85 del 19 Ottobre 2010 e s. m. i. , le vigenti norme di tutela del paesaggio, del patrimonio pubblico ed in particolare occorre effettuare le rotture suolo e gli scavi alla distanza dagli alberi e dalle piante stabilita dal vigente Regolamento Comunale del Verde, approvato con D. C. C. n.° 85 del 19 Ottobre 2010 e s. m. i.

Le aree di rispetto delle alberature esistenti ed arbusti sono indicate nella tabella sottostante (**art. 7 Tutela dell'area di rispetto delle alberature esistenti**). Per area di rispetto delle alberature, sia relativamente alle radici sia allo spazio aereo, si intende l'area della circonferenza ideale tracciata sul terreno, avente come centro il punto centrale del tronco dell'albero e come raggio il segmento fino alla proiezione sul terreno dei margini esterni della chioma a raggiunta maturità; Le aree di rispetto, così definite, potranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni superficiali permeabili fino alla distanza minima dalla base del tronco di 80 cm.

*Tabella per la definizione delle aree di rispetto in funzione del diametro del fusto della pianta (misurato a 130 cm dal colletto) a maturità raggiunta*

DIMENSIONI PIANTE	RAGGIO
Per piante con diametro inferiore a 20 cm ( $\varnothing < 20$ cm)	2,0 m
Per piante con diametro da 20 cm a 40 cm ( $20 \leq \varnothing < 40$ cm)	2,5 m
Per piante con diametro da 40 cm a 60 cm ( $40 \leq \varnothing < 60$ cm)	3,0 m
Per piante con diametro superiore a 60 cm ( $\varnothing \geq 60$ cm)	4,0 m
Arbusti	2,0 m

La distanza critica da rispettare nel caso di interventi edilizi/ scavi / rotture suolo è normata dall'**Articolo 9 – Norme per gli interventi edilizi e per la difesa delle piante in area di cantiere**, in particolare, per quelli che interessano il sottosuolo, si deve far riferimento alla tabella sottostante



DIAMETRO DEL FUSTO (CM) MISURATO A UN'ALTEZZA DI 120 CM DAL SUOLO	Distanza Critica (M)
Arbusti	3,0 m
Inferiore a 20 cm ( $\varnothing < 20$ )	1,0 m
Da 20 cm a 25 cm ( $20 \leq \varnothing < 25$ )	1,5 m
Da 25 cm a 37 cm ( $25 \leq \varnothing < 37$ )	2,0 m
Da 37 cm a 50 cm ( $37 \leq \varnothing < 50$ )	2,5 m
Superiore a 50 cm ( $\varnothing \geq 50$ cm)	3,0 m

- È vietato è qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento delle piante durante le lavorazioni o gli allestimenti di cantiere (**art. 8 – divieto di danneggiamento - integralmente richiamato-**):
- Non depositare o versare nelle aree di pertinenza delle alberature sali, oli minerali, acidi, basi, vernici e altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo, nonché sostanze fitotossiche
- Nella posa di impiantistica tecnologica interrata, quali tubazioni per gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, e reti fognarie e nei casi di sostituzione di tratte di servizi sottosuolo, che possano compromettere seriamente gli apparati radicali le stesse devono essere allontanate dalla base del tronco di una distanza non inferiore a metri 2,5. Qualora non sia possibile effettuare uno spostamento gli Ufficio verde pubblico e spazi urbani del Comune potrà prescrivere opportune azioni a tutela, salvaguardia o di sostituzione delle piante lesionate (**art. 8 comma 2 punto f**)
- In tutti i casi dove si ravvisino criticità sulle distanze minime e/o altre problematiche in relazione al verde pubblico esistente, dovrà essere informata con nota scritta la direzione Facility management – Settore Verde Pubblico e Spazi Urbani con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire i necessari sopralluoghi per l'individuazione delle opportune soluzioni
- Il settore del verde pubblico e spazi urbani potrà prescrivere opportune azioni a tutela, salvaguardia o di sostituzione delle piante lesionate in fase di allestimento cantiere e/o esecuzione degli interventi
- Laddove si renda necessario procedere all'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati (da privati o anche da enti pubblici) nelle adiacenze, oppure debbano essere rimossi esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali, dovrà essere versato al Comune un "indennizzo" determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti e corrispondente al costo di riproduzione del bene albero (**stabilito all'art. 8 comma 5**)
- Nell'esecuzione di scavi non depositare, né abbandonare terra di riporto, materiale per realizzazioni edili ed elementi estranei al

substrato preesistente;

- Nelle aree di cantiere si devono realizzare adeguate protezioni atte ad evitare urti e contatti con i mezzi, al fine di proteggere gli alberi, gli arbusti e le siepi esistenti.

Occorre prestare attenzione durante le fasi di allestimento cantiere ed interventi in prossimità di alberature anche alla parete epigea delle piante.



**NOTE**  
 - Esecuzione lavori in orario diurno h. 8:00 - 17:00



**FASE 1**